

STATUTO ASSOCIAZIONE FIRENZE MUSICA APS

Art. 1

Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), un'associazione senza scopo di lucro, culturale, musicale, libera, apolitica, avente la seguente denominazione "Associazione Firenze Musica APS", da ora in avanti detta "Associazione" con sede legale nel Comune di Firenze, via Maurizio Bufalini, 6, presso Fondazione CR Firenze, e con durata illimitata.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

Art. 2

Scopo, finalità e attività

L'Associazione ha lo scopo di promuovere, sviluppare e divulgare le attività di canto e di musica a beneficio della collettività, con riferimento al patrimonio culturale locale ed universale, senza alcun tipo di preclusione, prefiggendosi di valorizzare sul piano culturale il canto corale nelle sue più svariate accezioni ed incentivarlo in tutti i settori.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co.1 CTS, in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi:

- educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione intende:

- formare, qualificare e migliorare lo sviluppo delle potenzialità vocali, favorendo l'arricchimento culturale, sociale e artistico dei Soci nell'ambito territoriale in cui svolgerà le proprie attività;
- promuovere iniziative didattiche specifiche, favorire e organizzare manifestazioni e concerti culturali e musicali, anche in collaborazione con altri Enti, Associazioni, Scuole e/o soggetti terzi, nella sfera dell'aggregazione sociale, del volontariato e del tempo libero, incentivando la conoscenza e lo spirito di solidarietà fra persone di ogni ambito ed età, nonché la partecipazione e la promozione di iniziative a scopo benefico;
- promuovere, patrocinare e condividere iniziative di richiamo del pubblico finalizzate alla raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022;
- richiedere finanziamenti e contributi mantenendo la piena autonomia decisionale ed organizzativa;
- svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rilevasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti



definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 3

Ammissione e numero degli Associati

Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo precedente. Le prestazioni degli Associati per ogni forma di attività associativa hanno indistintamente carattere di gratuità, incluse le esibizioni pubbliche del Coro, eventuali registrazioni audio e video, anche se realizzate in collaborazione con organizzazioni ed altri esecutori in ambito professionale o a fronte di corrispettivi a favore dell'Associazione.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli Associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come Associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione di foto e video realizzati durante tutte le attività secondo la normativa vigente.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prima riunione utile.

Lo status di Associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Art. 4

Diritti e obblighi degli Associati

Gli Associati, in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni) dopo un anno solare di appartenenza;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere visione dei bilanci ed esaminare, a richiesta, i libri associativi ed ogni altro documento relativo all'Associazione;

Gli Associati hanno l'obbligo di:

- aderire allo scopo, finalità, attività dell'Associazione
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente proposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea;



- attenersi a quanto stabilito per ciascuno dal/la Maestro in merito alla preparazione, alla frequenza e alla partecipazione ai concerti.

Art. 5

Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di Associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

Gli Associati possono essere esclusi per i seguenti motivi:

- mancato rispetto delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni prese dagli organi associativi;
- in caso di morosità rispetto al pagamento delle quote dovute oltre al termine di 12 mesi;
- in caso di danni morali o materiali recati all'Associazione;
- comportamenti lesivi dell'immagine dell'Associazione o compromettenti lo svolgimento delle attività.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo che ne darà comunicazione motivata per iscritto all'interessato, via e-mail, informandone tutti gli Associati. L'Associato potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'Associato può sempre recedere dall'Associazione, dando comunicazione scritta al Consiglio Direttivo che dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'Associato. La scelta dell'Associato non dà diritto alla restituzione della quota sociale corrisposta e il materiale ricevuto in uso dall'Associazione dovrà essere restituito.

L'Associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli Associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6

Organi associativi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione;
- il/la Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato.

Art. 7

Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel Libro degli Associati e sono in regola con il pagamento della quota sociale.

Ciascun Associato ha un voto, per l'Associato minore di età il voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 Associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal Libro degli Associati.

In caso di particolare urgenza, il/la Presidente può convocare l'Assemblea anche in deroga ai 7 giorni di anticipo previsti, con un preavviso di almeno 48 ore, portando a conoscenza degli Associati il motivo dell'urgenza.



L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli Associati ove non ci sia unanimità nel Consiglio Direttivo oppure qualora la domanda presentata da parte di un aspirante Associato sia stata respinta;
- delibera sulle modifiche dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- nomina l'Organo di Controllo ove vengano superati i limiti di legge;
- approva la nomina del/la Presidente onorario;

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o per delega.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto si delibera a maggioranza, ma è richiesta la presenza dei 2/3 degli Associati, deleghe comprese ed è ammessa una sola delega per Associato.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio si delibera a maggioranza, ma è richiesta la presenza dei 2/3 degli Associati, deleghe comprese ed è ammessa una sola delega per Associato.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione si delibera a maggioranza, ma è richiesta la presenza dei 2/3 degli Associati, deleghe comprese ed è ammessa una sola delega per Associato.

Per deliberare la revoca del mandato al/la Maestro del Coro/Direttore Artistico è ammessa 1 sola delega per Associato.

I verbali, redatti dal Segretario dell'Assemblea e firmati dal/la Presidente dell'Assemblea, vengono debitamente trascritti nell'apposito libro entro 10 giorni dalla data dell'adunanza, e sono visionabili da tutti gli Associati.

Art. 8

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.



Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- proporre progetti e programmi all'Assemblea;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli Associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli Associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- nomina il Maestro e il Direttore del Coro;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5 nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni con possibilità di essere rieletti per un numero illimitato di mandati.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Gli Associati possono comunicare in anticipo la propria candidatura per essere eletti come Consiglieri via email al Consiglio Direttivo in carica o dichiararla contestualmente in sede di Assemblea.

In caso di dimissioni di un Consigliere, subentrerà il primo dei non eletti e qualora ciò non fosse possibile, potrà essere convocata una riunione dell'Assemblea per nominare un sostituto; il Consiglio rimarrà comunque in carica purché composto da almeno 3 Associati. Diversamente, l'Assemblea procederà all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Allo scadere del mandato il Consiglio Direttivo uscente rimane in carica fino all'elezione dei nuovi Consiglieri.

La perdita della qualità di Associato comporta automaticamente la decadenza da membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può invitare alle proprie riunioni senza diritto al voto qualunque persona, associata e non, ritenuta utile all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire incarichi di carattere operativo a singoli Associati, in via temporanea o fino alla scadenza del mandato, rispondendo del loro operato; eventuali spese da loro sostenute potranno essere rimborsate solo se preventivamente autorizzate, e correttamente documentate.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si può prevedere l'intervento al Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione



Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9

Maestro del Coro e Direttore Artistico

Il/la Maestro del Coro e il/la Direttore Artistico possono essere figure professionali esterne scelte dal Consiglio Direttivo per le loro competenze musicali; data la natura lavorativa del loro rapporto con l'Associazione non è ritenuta compatibile la qualifica di Associato.

In assenza della figura del/la Direttore Artistico la carica può essere ricoperta dal/la Maestro del Coro.

Per la definizione dei compiti specifici si rimanda al regolamento interno.

Art. 10

Presidente

Il/la Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il/la Presidente è eletto/a dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il/la Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il/la Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Consiglio Direttivo, Presidente, Organo di controllo).

Il/la Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, avvalendosi della collaborazione dei Consiglieri, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Art. 11

Presidente Onorario

Laddove l'Assemblea ne ravveda la necessità può essere prevista la nomina di un/a Presidente Onorario che diviene membro di diritto del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, e contribuisce alla promozione dell'Associazione e delle sue iniziative e allo sviluppo dei rapporti istituzionali.

Art. 12

Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che



l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Art. 13

Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 14

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Art. 15

Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16

Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

Art. 17

Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 18

Libri e Registro

L'associazione deve tenere il:

- Libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 settembre 2022;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo



- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 19

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono attività finalizzate al raggiungimento dello scopo dell'Associazione, in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 20

Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 21

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 22

Tutela della denominazione dell'Associazione

La denominazione "Associazione Firenze Musica APS" appartiene a tutti gli Associati.

Art. 23

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3



luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive 'Z' followed by a horizontal line that curves upwards at the end.